

Documento sulla politica di verifica e gestione delle situazioni di incompatibilità

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI – A.C.L.I.

Associazione di promozione sociale
Rete associativa nazionale



Approvato dal Consiglio nazionale delle ACLI in data 29/04/2025

SOMMARIO

1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	
2. LE ACLI: CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVE GENERALI	
3. DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI	
4. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA': 4.1 INCOMPATIBILITA' ESTERNE 4.2 INCOMPATIBILITA' INTERNE	
5. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE	
6. IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITA'	
7. LE ATTIVITA' DI GESTIONE IN CAPO AL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI	
8. LE ATTIVITA' DI GESTIONE IN CAPO ALLE STRUTTURE REGIONALI E PROVINCIALI	
APPENDICE 1 – I MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONE MOD. A – Conflitto di interessi degli Amministratori e delle figure apicali Mod. B - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (<i>incompatibilità e onorabilità</i>) <i>Mod. C - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Organo di controllo e revisore legale dei conti)</i>	
APPENDICE 2 – TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' TAB. A – tabella riepilogativa delle incompatibilità esterne TAB. B – tabella riepilogativa delle incompatibilità interne: cariche sociali TAB. C – tabella riepilogativa delle incompatibilità interne: lavoratori e collaboratori	

1. Premessa ed obiettivi del Documento

Il presente Documento ha lo scopo di definire la politica di verifica e gestione delle situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse o di assenza di requisiti di onorabilità che abbiano ad interessare i componenti degli Organismi delle Acli (di seguito, anche: Ente) in sede di accettazione della carica o in corso di mandato.

Nella specie, il Documento intende individuare e definire le attività da porre in essere per la prevenzione di fenomeni o per la verifica di situazioni che siano identificate dalla normativa, interna e/o di legge, come incompatibili con l'accesso alla carica o la prosecuzione del mandato, o possano determinare da parte degli interessati, l'adozione di comportamenti vulnerati nell'imparzialità o comunque non in linea con obiettivi e missione dell'Ente.

Il Documento ha altresì lo scopo di evidenziare le azioni che i soggetti posti a presidio della procedura sono tenuti ad intraprendere per l'assolvimento delle funzioni di verifica, sia esplicitate in modalità autonoma, sia adottate in veste referente, ovvero a supporto di altro Organo statutario.

Infine, il Documento si propone di chiarire le misure di reazione da adottare, salvo le *misure afflittive* definite in sede statutaria, che conseguano al verificarsi della situazione di incompatibilità e/o all'inadempimento dell'interessato negli ulteriori ambiti di interesse del Documento.

2. Le Acli: caratteristiche istituzionali ed organizzative generali

Le Acli sono un'associazione di promozione sociale, ente e rete associativa di terzo settore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 35 e 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (di seguito anche Codice del terzo settore), che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, delle loro famiglie e dei terzi attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, nonché di eventuali attività diverse, espressamente individuate nello Statuto nazionale¹, avvalendosi prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla medesima Rete associativa delle ACLI.

L'assetto istituzionale è fondato su un modello di *governance* di tipo democratico, che si esprime attraverso una filiera territoriale a presidio geografico scalare (cfr., *infra*)

Circa la *mission* ed il modello organizzativo strumentale, occorre schematicamente ricordare che:

¹ Cfr. artt. 4 e 6 dello statuto approvato nel corso del XXVII Congresso nazionale.

- le Associazioni Cristiane Lavoratori *“promuovono solidarietà e responsabilità”*² associando *“lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il Patto associativo”*³ ;
 - alle ACLI aderiscono *“associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle finalità sociali.”*⁴

Quanto alla traduzione del modello secondo il criterio geografico, le Acli privilegiano un approccio che valorizza *“le specificità territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e*

*solidale”*⁵. Sono pertanto organizzate attraverso Strutture dislocate sul Territorio, autogenerate dalla libera adesione al Movimento aclista e, coerentemente, dotate di autonomia giuridica e patrimoniale⁶. Alle Strutture locali di base (così come alle strutture zonali e alle aree metropolitane) si affiancano, per i livelli di competenza, le realtà associative di ordine provinciale, regionale e nazionale.⁷

Occorre altresì sottolineare, per le finalità e gli ambiti di iniziativa del presente Documento, che le Acli promuovono e sviluppano la propria missione attraverso una pluralità ulteriore di azioni e strumenti, sia di natura associativa (Associazioni specifiche e professionali), sia di estrazione imprenditivo-sociale, nei campi⁸:

1. del patrocinio e della tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale (Patronato Acli);
2. delle politiche del lavoro in relazione a formazione ed orientamento professionale (ENAIIP ed enti regionali ad esso associati);
3. dell’assistenza e tutela fiscale dei lavoratori e dei cittadini (CAF Acli);
4. delle *“molteplici attività inerenti le soggettività sociali, il volontariato, le cooperative, la cooperazione internazionale, il consumo responsabile, il mondo rurale e agricolo, il lavoro di cura, l’ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dal Consiglio Nazionale”*.⁹

3. Disposizioni di riferimento in materia di incompatibilità e conflitti

Circa il quadro delle disposizioni di riferimento in materia di incompatibilità e conflitti, occorre distinguere le norme ad eziologia legale (disposizioni di legge, atti aventi forza di legge o regolamenti normativi) da quelle autogenerate dall’Ente (discipline interne).

.....

² art. 2, comma 2, Statuto approvato dal 27° Congresso Nazionale

³ art. 2, comma 3, Statuto *cit.*

⁴ art. 2, comma 4, Statuto *cit.*

⁵ art. 18, comma 1, Statuto *cit.*

⁶ cfr. art. 83, Statuto *cit.*

⁷ cfr. art. 18, comma 3, Statuto *cit.*

⁸ cfr. art. 3, commi 3 e 4, e artt. 52,56,57,58, 59,61 Statuto *cit.*

⁹ art. 3, comma 5, lett d), Statuto *cit.*

Fonti esterne: disposizioni di legge, atti aventi forza di legge, regolamenti normativi. Nell'ambito delle disposizioni generali dedicate alle associazioni, il recente decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. prevede, in capo agli amministratori, l'applicazione delle condizioni di cui all'art. 2382¹⁰ c.c. e disciplina, altresì, la possibilità che gli statuti subordinino "l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore...omissis..." (cfr art. 26. D.lgs. cit.).

Il successivo art. 27 dispone che "al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile", con conseguente possibilità di annullamento delle delibere viziata¹¹.

Devono essere in questa sede richiamate anche le disposizioni di legge che stabiliscono specifici requisiti di professionalità e le cause di ineleggibilità e decadenza in capo all'Organo di controllo¹²¹³ e al revisore legale dei conti¹⁴. Anche nei confronti di tali soggetti l'Ente dovrà dunque accedere alle

¹⁰ "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi" (art.2382 c.c.)

¹¹ "I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477 (organo di controllo e revisore legale dei conti, ndr). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione." (art. 2475 Ter c.c.)

¹² Circa i **requisiti di professionalità** in capo ai componenti l'Organo di controllo, **l'art. 2397, co.2, c.c.**, richiamato dall'art. 30, comma 5, del Codice del Terzo settore stabilisce "Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche"

¹³ Circa le cause di **ineleggibilità e decadenza** in capo ai componenti l'Organo di controllo, l'art. **2399 del c.c.**, richiamato dall'art. 30, comma 5, del Codice del Terzo settore stabilisce "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco ...omissis...".

¹⁴ In capo a coloro che esercitano la **revisione legale dei conti**, in aggiunta al requisito di professionalità circa l'iscrizione al registro relativo, la normativa richiede specifici obblighi di indipendenza ed obiettività, riepilogati all'art. **10 del d.lgs. n. 39/2010, di cui a seguire si richiamano i contenuti salienti:**

"1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.

1-ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autorisame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di

dichiarazioni di sussistenza dei requisiti professionali e di insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza.

Le norme di legge riepilogate configurano il quadro dispositivo indefettibile ove si colloca il disciplinare specifico che le ACLI configurano nel proprio Statuto in materia di incompatibilità all'assunzione delle cariche presso gli organismi di indirizzo e amministrazione. Entrambe le fonti (legale e interna) operano in naturale completamento per la risposta alle istanze di trasparenza ed integrità che devono qualificare le figure istituzionali degli enti di Terzo settore e connotarne l'esercizio delle funzioni.

intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

3. *Il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.*

4...omissis...

5. *I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare né influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:*

a) *possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;*

b) *possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;*

c) ***hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.***

6. ...omissis...

7. *Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.*

8. ...omissis...

9. *Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.*

10. *Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. ...omissis...*

11. ...omissis...

12. *I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.*

13. *I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.*

13-bis. ...omissis...

13-ter...omissis..."

Tali istanze configurano gli obiettivi di riferimento cui l'elaborazione della procedura oggetto del Documento è asservita, restando pertanto inteso che ogni modifica di legge in materia, così come variazioni d'ambito all'ordinamento interno delle ACLI, andranno tempestivamente attenzionate per valutare l'implementazione di coerenti revisioni della stessa.

Disciplina interna.

Lo Statuto delle Acli approvato nel 27° Congresso nazionale costituisce la fonte di normazione interna primaria ai fini del presente Documento.

Seguono, in via consecutiva e gradata, in base alle vigenze *pro ratione temporis* delle versioni del Documento che si sono succedute nel tempo, le delibere di Presidenza nazionale, rispettivamente, (i) del 5 settembre 2017, (ii) dell'11 aprile 2019, (iii) del _____ 2025

Commentato [mm1]: Inserire, nella versione definitiva portata all'approvazione di DN e CN, la data della riunione di PN che approverà la bozza rinnovata del Documento

Lo Statuto delle ACLI individua due classi di situazioni/condizioni (interne ed esterne all'Ente) cui ricondurre il rischio di avveramento dell'esercizio non imparziale delle funzioni.

Si tratta di circostanze e profili alla cui sussistenza il disciplinare attribuisce valore di presunzione assoluta di confliggenza tra l'interesse dell'Ente e gli interessi particolari, così da dar luogo *ab origine* ad un'inconciliabilità non temperabile, e pertanto all'impedimento insanabile proprio delle situazioni di incompatibilità.

Le disposizioni che disciplinano la materia si collocano come segue:

- a. incompatibilità con ruoli e funzioni esterni all'Ente: artt. 64, 65, 66, 67 e 68 dello Statuto;
- b. incompatibilità con ruoli e funzioni interni all'Ente, anche in eventuale riferimento ad attività presso soggetti strumentali o comunque promossi dalle ACLI: art. 69 e art. 71 comma 1, lett. a) dello Statuto.

4. Identificazione delle fattispecie di incompatibilità

Di seguito è illustrato il dettaglio delle funzioni, degli incarichi e, più in generale, delle situazioni che generano incompatibilità con i ruoli/servizi accedibili presso l'Ente.

Il quadro schematico di tali fattori è altresì riepilogato nelle tabelle A, B e C collocate nell'appendice 2 al presente Documento.

4.1 INCOMPATIBILITA' ESTERNE - Lo Statuto delle ACLI ravvisa nell'assunzione di una serie di mandati esterni le condizioni che danno luogo all'impossibilità di permanere in talune cariche in seno all'Ente (decadenza) o di accedervi (ineleggibilità/inconferibilità)

Sono individuate, in particolare, le seguenti situazioni di incompatibilità, partitamente disposte per tipologia di incarico:

- ✓ **Il Presidente Nazionale è incompatibile:**
 - a. nell'ambito istituzionale:
 - con responsabilità di governo a tutti i livelli
 - con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni delle città con più di 50.000 abitanti o comunque capoluogo di Provincia
 - b. nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:
 - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore
 - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli
 - c. nell'ambito sindacale con responsabilità:
 - nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali
 - nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore
- ✓ **I Presidenti Provinciali e Regionali sono incompatibili i componenti della Presidenza nazionale (diversi dal Presidente nazionale) e della Direzione nazionale, nonché i componenti delle Presidenze regionali e provinciali, sono incompatibili:**
 - a. nell'ambito istituzionale:
 - con ogni responsabilità di governo a tutti i livelli, fatta eccezione per i Comuni con meno di 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;
 - con il mandato presso le Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, nonché dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia;
 - b. nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:
 - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;
 - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c. nell'ambito sindacale con responsabilità:

- nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali;
- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore

✓ **I componenti della Presidenza nazionale e della Direzione nazionale, nonché i componenti delle Presidenze regionali e provinciali, sono incompatibili**

a. Nell'ambito istituzionale:

- con responsabilità di governo a tutti i livelli fatta eccezione per i Comuni con meno di 50.000 abitanti che non siano capoluoghi di Provincia;
- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali e regionali;

b. nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

- ai Consigli ed ai Comitati allo stesso livello territoriale o superiore;
- alle Direzioni e agli organi esecutivi nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia

c. nell'ambito sindacale con responsabilità:

- nella Segreteria confederale ed in quelle delle Unioni Regionali e comprensoriali;
- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello.

✓ **I Consiglieri nazionali, regionali o provinciali sono incompatibili:**

- con il mandato di funzioni esecutive (governo) presso formazioni partitiche, allorché svolte al medesimo o a superiore livello territoriale (nazionale, regionale o provinciale) rispetto all'incarico prestato presso le ACLI.

✓ **Il Presidente delle Strutture di Base e il Coordinatore di Zona sono incompatibili:**

a. ambito delle Istituzioni di governo e rappresentanza:

- responsabilità di governo ad ogni livello;

- mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali o presso i Comuni capoluogo di provincia;
 - mandato nelle Assemblee rappresentative presso Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, sempre se diversi da capoluogo di provincia
- b. ambito delle **formazioni politiche e dei partiti** che presentano liste alle elezioni o costituiscano gruppi parlamentari o consiliari:
- incarichi di componente presso Segreterie, Direzioni e Organi esecutivi in genere, ad ogni livello.

§§§§§§§§

4.2 INCOMPATIBILITA' INTERNE – Lo Statuto delle ACLI individua tipologie di incarichi presso l'Ente non sovrapponibili con ulteriori funzioni interne, per finalità di salvaguardia del principio di imparzialità posto a governo dell'interesse di missione.

Secondo il già sperimentato criterio dei destinatari, le incompatibilità interne possono essere classificate in due gruppi: le incompatibilità rivolte alle cariche sociali; le incompatibilità generate da pregresso o sopravvenuto svolgimento di attività lavorativa in favore dell'Ente.

Operatività delle situazioni di incompatibilità. Le situazioni di incompatibilità interna, salvo che non sia diversamente stabilito o comunque necessariamente conseguibile in ragione del tipo di carica interessata, operano in termini circoscritti al livello territoriale cui si riferisce la posizione/mandato dell'interessato. Il raggio di azione in cui dispiega ordinariamente effetto la situazione di incompatibilità è dunque perimetrata dal livello territoriale di appartenenza della carica in relazione alla fattispecie individuata come portatrice di situazione di incompatibilità. Pertanto, non opera in modalità "verticale" (interlivello), bensì orizzontale (intra livello). Circa le casistiche interessate, si rimanda al dettaglio descrittivo dei paragrafi immediatamente successivi.

Incompatibilità interne per le cariche sociali. Si riferiscono alle seguenti cariche ed operano secondo le sotto riferite modalità:

1. **Segretario Amministrativo (già Segretario Generale) delle ACLI**: l'attributario di tale incarico non può assumere funzioni/mandati elettivi presso alcun livello associativo
2. **Coordinatore o Direttore dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale, nonché di ogni iniziativa promossa dalle ACLI**: l'incarico è incompatibile con quello di componente

con voto deliberativo di Organi esecutivi presso Enti del Movimento aclista al medesimo livello territoriale

3. **Presidente nazionale ACLI:** l'incarico non può essere superato i due mandati ciascuno di anni 4, con durata complessiva massima di 8 anni, salvo differimento per scadenza congressuale
4. **Presidente regionale ACLI:** l'incarico è incompatibile:
 - a. con il mandato di Presidente provinciale
 - b. con il superamento di due mandati consecutivi, ciascuno di anni 4, con durata complessiva massima di 8 anni, salvo il caso di differimento per scadenza congressuale
5. **Presidente provinciale delle ACLI:** l'incarico è incompatibile:
 - a. con quello di componente della Presidenza nazionale e con il mandato di Presidente regionale;
 - b. con il superamento di due mandati consecutivi, ciascuno di anni 4, con durata complessiva massima di 8 anni, salvo i casi:
 - di differimento per scadenza congressuale;
 - di mandato della durata di due anni in presenza di una media aritmetica del numero degli iscritti, come approvata dagli organismi competenti, risultante nei quattro anni sociali precedenti pari o inferiore a 1500 associati persone fisiche
6. **Presidente di Struttura di Base:** se manca il consenso del Consiglio provinciale, l'incarico è incompatibile quando siano stati superati due mandati consecutivi, ciascuno di anni 4, con durata complessiva massima di 8 anni, salvo differimento per scadenza congressuale
7. **Componente dei Collegi nazionali dei Garanti e dei Probiviri:** l'incarico non può essere assunto da chi sia incorso in sanzioni disciplinari o sia componente di Organismi ad ogni livello associativo. La seconda incompatibilità è sanabile se il componente eletto opta per la carica prima dello svolgimento del primo Consiglio nazionale.

.....

Incompatibilità interne per dipendenti e collaboratori. Lo Statuto delle ACLI ha regolato un'ampia articolazione delle incompatibilità tra incarichi che richiedono specifica attenzione nella cura degli scopi dell'Ente e lo svolgimento di attività che si dispiegano nella prossimità di interessi particolari coltivati in seno all'Ente medesimo. Di qui, la disciplina delle situazioni di inconciliabilità nascenti dallo svolgimento di attività di lavoro presso l'Ente o i soggetti da esso promossi, e gli incarichi e le funzioni giudicate, in tale ottica relazionale, di maggiore vulnerabilità.

- a. **Lavoratori dipendenti e parasubordinati¹⁵ delle ACLI, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale.** La loro presenza non può superare:
8. la quota del 25% nei Consigli nazionali, regionali e provinciali (o percentuale inferiore, se così statuito nei regolamenti dei Consigli Regionali e Provinciali);
 9. la quota del 50% dei componenti con diritto di voto presso le Presidenze nazionale, regionali e provinciali. Anche in tal caso, in ottica di coerenza dispositiva e richiamando i principi di sussidiarietà posti a governo degli assetti organizzativi dell'Ente, si deve ritenere giustificata la presenza di eventuale regolamentazione stabilita dai Consigli Regionali e Provinciali, volta a determinare una percentuale di presenza massima dei lavoratori nelle relative Presidenze inferiore al limite del 50%.
- b. **Lavoratori subordinati, parasubordinati ed autonomi presso i Servizi e le Imprese sociali delle ACLI e presso tutte le iniziative dalle ACLI promosse.** Tali figure sono incompatibili con l'assunzione di incarichi direttivi o amministrativi presso gli Enti committenti o datori di lavoro. Atteso l'ampio registro espressivo scelto dal normatore interno, in uno al richiamo, in questa sede, ai principi ordinamentali essenziali in materia, si deve ritenere che in tale situazione di incompatibilità riversi anche colui che ricopra la funzione di componente dell'Organo di controllo o di revisione contabile presso l'ente, non già ricompresa nel disciplinare del codice civile o della normativa di Terzo settore o di altra normativa particolare che stabilisca espressamente l'incompatibilità richiamata.
- c. **Lavoratori distaccati dalla Presidenza nazionale delle ACLI presso i Servizi e le Imprese sociali delle ACLI e presso tutte le iniziative dalle ACLI promosse.** In analogia alla fattispecie precedente, lo svolgimento di attività lavorative con le modalità indicate genera

¹⁵ Con il varo del d.lgs. n. 81/2015 (cosiddetto Jobs Act) il concetto di parasubordinazione è rimasto ancorato ad una previsione di estrazione strettamente fiscale. Sul piano operativo, per gli effetti che interessano in questa sede, si deve ritenere che il riferimento alla parasubordinazione qui mantenuto equivalga a coinvolgere, nel quadro dei rapporti interessati dalla situazione di incompatibilità, quelli di lavoro coordinati e continuativi, la cui natura civilistica ricade nel novero delle prestazioni di lavoro autonomo ex art. 409 c.p.c.

incompatibilità con l'assunzione di incarichi direttivi o amministrativi presso gli Enti distaccatari.

5. Identificazione delle fattispecie di conflitto di interesse

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse, le attività di gestione dell'Ente – tipiche, connesse e strumentali – per le quali si determini una contrapposizione tra gli interessi dell'Ente e gli interessi dei soggetti apicali, anche derivanti da rapporti economici significativi (partecipazioni e rapporti di affari in genere).

E' considerato, in ogni caso, "interesse" qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, materiale o immateriale attinente la sfera professionale, commerciale, finanziaria o personale del soggetto apicale, che si ponga in oggettiva posizione di conflitto con l'interesse dell'Ente.

Conflitti degli amministratori e del Segretario amministrativo o altra figura di direzione

I componenti degli Organi esecutivi si astengono nelle decisioni nelle quali versino, per conto proprio o di terzi, in situazione di conflitto di interesse, ove il loro voto sia determinante.

I componenti gli Organi esecutivi e le figure direzionali, tra cui il Segretario amministrativo, **si astengono** dal compiere operazioni per le quali si trovino in posizione di conflitto di interesse, investendone l'Organo collegiale a mezzo adeguata attività di *disclosure*. Possono procedere al compimento dell'operazione, ove da questo autorizzati. Non rientrano tra le operazioni limitate ai sensi del precedente paragrafo, quelle riferite Segretario amministrativo o alle figure direzionali in genere per la regolazione di operazioni di gestione già previamente deliberate dall'Organo esecutivo o comunque accessorie/discendenti a/da queste.

I componenti gli Organi esecutivi e le figure direzionali rilasciano una dichiarazione conforme al facsimile allegato al presente documento (**APPENDICE 1 MOD. A**) recante i propri interessi nell'attività dell'Ente ed i propri rapporti con gli altri soggetti "rilevanti" coinvolti nella gestione dello stesso, elencati nel MOD.A citato.

L'amministratore o la figura direzionale assume l'onere di informare tempestivamente l'Ente circa eventuali modifiche delle circostanze dichiarate, in ogni caso entro e non oltre giorni dieci dalla conoscenza dell'intervenuta variazione.

6. Identificazione dei requisiti di onorabilità

L'amministratore e le figure apicali (Segretario amministrativo e direttori), così come il componente degli Organismi di Garanzia (Proviviri e Garanti) rilascia una dichiarazione conforme al fac – simile di allegato (APPENDICE 1, MOD. B) nella quale da atto:

1. che non è stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, né condannato ad una pena per reato che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
2. che nei propri confronti non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
3. che non è stato destinatario di misure interdittive, né ha subito condanne definitive per la commissione di reati contro la persona o il patrimonio.
4. che non ha con le ACLI cause pendenti, sia civili che penali, ovvero non è indagato/a e/o imputato/a in procedimenti penali per reati nei quali le ACLI siano persona offesa e/o danneggiato dal reato, ovvero parte civile nel relativo giudizio

Le situazioni di cui sopra, ove riscontrate, sono sottoposte all'attenzione del collegio dei Probiviri per le attività di vigilanza di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) dello statuto e per la valutazione di rilevanza quale causa di indegnità ai fini e per gli effetti dell'art. 74, comma 1, lett. d) dello Statuto. Ove la situazione interessi un componente del Collegio dei Probiviri, egli si astiene dalla decisione, fermo che il suo eventuale voto comunque non rileva.

5. Le attività di gestione in capo al Dipartimento Affari Generali

In relazione alle attività di controllo interno da svolgere a cura del Dipartimento Affari Generali, esse dovranno consistere:

- a. nell'acquisizione e nella catalogazione - per anagrafica di soggetto, Organo di riferimento e datazione - all'atto dell'insediamento e, successivamente, per ogni comunicazione di intervenuta variazione dei dati da parte dell'interessato, delle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti degli Organismi della Presidenza nazionale, della Direzione nazionale, del Consiglio nazionale, del Collegio nazionale dei Garanti e del Collegio nazionale dei Probiviri, dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, secondo i modelli di fac-simile allegati all'Appendice 1 del presente Documento;
- b. nell'acquisizione e catalogazione - per Organo di riferimento, datazione - di copia dei verbali di accertamento dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità all'atto dell'insediamento in carica, accertamento da effettuarsi a cura degli Organi collegiali di appartenenza dei componenti insediati e, per il Revisore legale dei conti, a cura della Presidenza nazionale;
- c. nell'acquisizione e catalogazione delle dichiarazioni in materia di conflitti di interesse e di insussistenza di situazioni contrarie all'onorabilità;

- d. nell'attività di istruzione documentale di fascicolo aperto a seguito di segnalazione o accessione comunque realizzata, anche per iniziativa d'ufficio, ad informativa circa l'insorgenza di situazione di incompatibilità (tra cui quelle espressamente indicate dal legislatore quali cause di ineleggibilità o decadenza degli amministratori ai sensi dell'art. 2382 c.c.) o di presenza di cause contrarie all'onorabilità a carico dei soggetti monitorati, consistente nella notifica all'interessato dell'attività di verifica in corso, nella sollecitazione di sua dichiarazione scritta volta a confermare o smentire la sussistenza della situazione che genera incompatibilità, o che è causa contraria ad onorabilità, nella diffida a rimuovere tempestivamente le cause generatrici dell'incompatibilità, nei casi in cui esse non generino decadenza immediata; nelle more l'Ufficio si adopererà per l'acquisizione – nel rispetto dei diritti dell'interessato e delle disposizioni di legge - di elementi documentali a suffragio dell'informativa, ove non già acceduti, provvedendo a catalogare il fascicolo per datazione, soggetto ed Organo competente, tipo di incompatibilità rilevata ai sensi dell'articolato statutario.
- e. nella verifica della conclusione del procedimento aperto in seguito a riscontro di situazione di incompatibilità allorché sia stata operata dall'interessato la rimozione tempestiva della causa relativa, sempreché essa non abbia dato luogo a decadenza immediata;
- f. nell'attività di segnalazione delle situazioni di incompatibilità o della causa contraria ad onorabilità ad istruzione completata, all'attenzione del Collegio dei Probiviri, sentito il Segretario amministrativo (ove la segnalazione non riguardi incompatibilità a suo carico) e unitamente alla trasmissione del fascicolo, dando di tale attività notifica scritta all'interessato;
- g. nella verifica documentale dell'adozione di condotta conforme alla procedura di cui al precedente paragrafo 5 in materia di conflitto di interesse da parte dei soggetti (componenti di organismi esecutivi nazionali e figure apicali nazionali) per i quali si sia riscontrata la sussistenza di posizione in conflitto di interesse e nella segnalazione all'attenzione dell'Organo esecutivo interessato e altresì del Collegio dei Probiviri delle situazioni di non conformità, per l'adozione delle misure che, allo scopo, gli stessi Organismi valutino necessarie, fermi i vincoli di legge e le prerogative che in tale ambito sono assegnate, tra gli altri, all'Organo di controllo¹⁶
- h. nella acquisizione e catalogazione degli esiti delle decisioni del Collegio dei Probiviri in ordine alla materia di interesse del Documento e nel monitoraggio *in itinere* dell'osservanza di tali decisioni, con segnalazione agli Organi esecutivi e di controllo della Struttura territoriale, allo stesso Collegio dei Probiviri e al Dipartimento Affari generali della Struttura nazionale, delle criticità riscontrate in tale ambito.

¹⁶ cfr. art. 2475-ter codice civile, come richiamato in art. 27 del Codice del Terzo settore, presente in Documento, § 3

- i. Nella programmazione annuale, e conseguente attuazione, di un'attività di *audit* in modalità campionaria, per la verifica di (i) adozione delle misure di controllo interno in capo alle Strutture provinciali e regionali (cfr. successivo § 6) ; (ii) di correttezza ed efficacia delle misure da tali strutture adottate; i risultati dell'*audit* sono rimessi all'attenzione della Struttura interessata, con le relative indicazioni in ordine ad azioni migliorative e correttive, ove i riscontri rilevino carenze, ed è in tali casi operata verifica successiva (*follow up*) circa la rimozione delle carenze emerse; i *report* sono altresì rimessi all'attenzione della Presidenza nazionale.

6. Le attività di gestione in capo alle Strutture Regionali e Provinciali

Le Strutture regionali e Provinciali svolgono le attività di controllo interno per la materia oggetto del Documento in relazione alle fattispecie di incompatibilità e conflitto di interessi delle posizioni relative al rispettivo livello territoriale. Per le incompatibilità riferite ai Coordinatori di Zona e i Presidenti di Struttura, le attività di controllo interno sono svolte dalla Struttura provinciale, anche in collaborazione con quella regionale, o da quest'ultima se la prima non è costituita. Le Strutture possono adottare un proprio regolamento per svolgere le procedure di controllo interno, fermo restando che le attività da svolgere dovranno consistere:

- a. nell'acquisizione e nella catalogazione - per anagrafica di soggetto, Ente territoriale, Organo di riferimento e datazione - all'atto dell'insediamento e, successivamente, per ogni comunicazione di intervenuta variazione dei dati da parte dell'interessato, delle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti dei Consigli e degli Organismi direttivi delle Strutture Regionali, Provinciali, Zonali e di Base, nonché dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, se nominati, secondo i modelli di fac-simile allegati all'Appendice 1 del presente Documento;
- b. nel monitoraggio— per Ente territoriale e datazione – dei regolamenti dei consigli regionali e provinciali, per la verifica delle disposizioni rilevanti ai fini dell'incompatibilità interna ex art. 69, commi 1 e 6;
- c. nell'acquisizione e catalogazione – per Ente territoriale, Organo di riferimento e datazione – di copia dei verbali di accertamento dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità all'atto dell'insediamento in carica, accertamento da effettuarsi a cura degli Organi collegiali di appartenenza dei componenti insediati;
- d. nell'acquisizione e catalogazione delle dichiarazioni in materia di conflitti di interesse e di insussistenza di situazioni contrarie all'onorabilità;
- e. nell'attività di istruzione documentale di fascicolo aperto a seguito di segnalazione o accessione comunque realizzata, anche per iniziativa d'ufficio, ad informativa circa l'insorgenza di situazione di incompatibilità (tra cui quelle espressamente indicate dal

legislatore quali cause di ineleggibilità o decadenza degli amministratori ai sensi dell'art. 2382 c.c.) o di presenza di cause contrarie all'onorabilità a carico dei soggetti monitorati, consistente nella notifica all'interessato dell'attività di verifica in corso, nella sollecitazione di sua dichiarazione scritta volta a confermare o smentire la sussistenza della situazione che genera incompatibilità, o che è causa contraria ad onorabilità, nella diffida a rimuovere tempestivamente le cause generatrici dell'incompatibilità, nei casi in cui esse non generino decadenza immediata; nelle more l'Ufficio si adopererà per l'acquisizione – nel rispetto dei diritti dell'interessato e delle disposizioni di legge - di elementi documentali a suffragio dell'informativa, ove non già acceduti, provvedendo a catalogare il fascicolo per datazione, soggetto ed Organo competente, tipo di incompatibilità rilevata ai sensi dell'articolato statutario.

- f. nella verifica della conclusione del procedimento aperto in seguito a riscontro di situazione di incompatibilità allorché sia stata operata dall'interessato la rimozione tempestiva della causa relativa, sempreché essa non abbia dato luogo a decadenza immediata;
- g. nell'attività di segnalazione, ad istruzione completata, delle situazioni di incompatibilità o della causa contraria ad onorabilità all'attenzione del Collegio dei Probiviri, unitamente alla trasmissione del fascicolo, e per conoscenza al Dipartimento Affari generali della Struttura nazionale, dando di tale attività notifica scritta all'interessato;
- h. nella verifica documentale dell'adozione di condotta conforme alla procedura di cui al precedente paragrafo 5 in materia di conflitto di interesse da parte dei soggetti (componenti di organismi esecutivi e figure apicali territoriali) per i quali si sia riscontrata la sussistenza di posizione in conflitto di interesse e nella segnalazione all'attenzione dell'Organo esecutivo interessato e altresì del Collegio dei Probiviri delle situazioni di non conformità, per l'adozione delle misure che, allo scopo, gli stessi Organismi valutino necessarie fermi i vincoli di legge e le prerogative che in tale ambito sono assegnate, tra gli altri, all'Organo di controllo¹⁷;
- i. nella acquisizione e catalogazione degli esiti delle decisioni del Collegio dei Probiviri in ordine alla materia di interesse del Documento e nel monitoraggio *in itinere* dell'osservanza di tali decisioni, con segnalazione agli Organi esecutivi e di controllo della Struttura territoriale, allo stesso Collegio dei Probiviri e al Dipartimento Affari generali della Struttura nazionale, delle criticità riscontrate in tale ambito.

¹⁷ cfr. art. 2475-ter codice civile, come richiamato in art. 27 del Codice del Terzo settore, presente in Documento, § 3

APPENDICE 1 Mod. A - Conflitto di interessi degli Amministratori e delle figure apicali

Il sottoscritto, in qualità di componente **...omissis...** esaminato il Documento per la gestione delle situazioni di incompatibilità delle ACLI, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali dell'Ente astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con le ACLI.

Il sottoscritto, consapevole che comportamenti non conformi possono generare danni per l'ente e rivalse nei propri confronti, dichiara quanto segue:

- **Potenziati Conflitti di interesse**

[] dichiara di non avere alcun rapporto di subordinazione, né di relazione professionale rilevante con gli *outsourcer* di ACLI e con i *soggetti rilevanti* indicati a margine della presente;

ovvero

[] di avere il seguente rapporto di subordinazione o di relazione professionale rilevante con gli *outsourcer* di ACLI e con i *soggetti rilevanti* indicati a margine della presente.

Il sottoscritto assume l'onere di informare l'Ente di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È, inoltre, consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, le ACLI potranno attivarsi per risarcimento dei danni subiti.

Luogo, data

Firma

Soggetti rilevanti

Ente/Società (<i>soggetti della Rete e Movimento aclista</i>)	Descrizione tipo di relazione

APPENDICE 1 – Mod. B - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (incompatibilità e onorabilità)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(effettuata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____ Prov. _____ il _____ e residente in _____,

Via _____ n. __, C.F. _____

- i. consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle norme speciali in materia;
- ii. visti gli artt. 64,65,66,67,69,71 dello statuto;
- iii. visto il Documento in materia di "Politica di verifica e gestione delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi" approvato con delibera del Consiglio nazionale del 29-04-2025.
- iv. visti i regolamenti sul funzionamento degli organismi sociali e sul tesseramento;

in relazione all'assunzione della carica di (barrare l'incarico interessato, eliminando le opzioni diverse poste sulla stessa riga):

- PRESIDENTE NAZIONALE/REGIONALE/PROVINCIALE**
- PRESIDENTE di STRUTTURA DI BASE/COORDINATORE di ZONA**
- COMPONENTE del CONSIGLIO NAZIONALE/REGIONALE/PROVINCIALE**
- COMPONENTE di PRESIDENZA**
- COMPONENTE del COLLEGIO DEI PROBIVIRI/GARANTI**
- SEGRETARIO AMMINISTRATIVO delle ACLI**

DICHIARA

(I) in relazione ai requisiti soggettivi connessi alla qualifica di socio:

di essere associato ACLI per l'anno in corso, n. tessera _____, iscrizione/rinnovo in data _____;

(II) in relazione alle cause di incompatibilità esterna relative alle cariche sociali (barrare l'opzione interessata, eliminando le dichiarazioni diverse):

- a. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 64, co. 1, lett. a), b), c) dello statuto¹⁸ (se Presidente nazionale, regionale o provinciale)
- b. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 64, co. 2, lett. a), b), c) dello statuto¹⁹ (se Presidente regionale o provinciale)

¹⁸ (art. 64, co.1, lett. a),b),c) "Il Presidente Nazionale è incompatibile:

a) nell'ambito istituzionale:

– con responsabilità di governo a tutti i livelli;

– con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni delle città con più di 50.000 abitanti o comunque capoluogo di Provincia;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscono gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

– ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;

– alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;

c) nell'ambito sindacale con responsabilità:

– nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali;

– nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore"

¹⁹ (art. 64, co.2, lett. a),b),c): "I Presidenti Provinciali e Regionali sono incompatibili:

a) nell'ambito istituzionale:

– con ogni responsabilità di governo a tutti i livelli, fatta eccezione per i Comuni con meno di 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;

– con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscono gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

- c. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 65 dello statuto²⁰ (se componente di: Direzione o Presidenza nazionale; Presidenza regionale o provinciale)
- d. di non ricoprire incarichi esecutivi di partito presso livelli territoriali pari o superiori (se Consigliere nazionale, regionale, provinciale)²¹ ;
- e. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 67 dello Statuto²² (se Presidente di strutture di Base o Coordinatore di Zona);

(III) in relazione alle cause di incompatibilità interna relative alle cariche sociali:

- a. di non ricoprire incarichi elettivi presso le Acli, ad ogni livello (se Segretario amministrativo)²³
- b. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art.69, comma 9, dello Statuto²⁴ (se coordinatore o direttore di Servizi o imprese sociali o di altre iniziative promosse dalle ACLI)
- c. di non aver superato i due mandati consecutivi, ciascuno di anni 4, con durata complessiva massima di 8 anni, salvo differimento per scadenza congressuale (se Presidente nazionale)
- d. di non aver superato i due mandati consecutivi, ciascuno di anni 4, con durata complessiva massima di 8 anni, salvo differimento per scadenza congressuale e di non rivestire la carica di Presidente provinciale (se Presidente regionale)
- e. di: (i) non aver superato i due mandati consecutivi, ciascuno di anni 4, con durata complessiva massima di 8 anni, salvo differimento per scadenza congressuale, fatta salva la deroga ex art. 69, co.12, Statuto²⁵; (ii) non rivestire incarico di componente la Presidenza nazionale; (iii) non rivestire la carica di Presidente provinciale (se Presidente provinciale)
- f. di non aver superato i due mandati consecutivi, ciascuno di anni 4, con durata complessiva massima di 8 anni, salvo differimento per scadenza congressuale o di averli superati con il consenso del Consiglio provinciale (se Presidente di Struttura di base)

– ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;

– alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;

c) nell'ambito sindacale con responsabilità:

– nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali;

– nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore.”

²⁰ (art. 65) “I componenti la Presidenza Nazionale, la Direzione Nazionale e le Presidenze Regionali e Provinciali sono incompatibili:

– con responsabilità di governo a tutti i livelli fatta eccezione per i Comuni con meno di 50.000 abitanti che non siano capoluoghi di Provincia

– con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali e regionali;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

– ai Consigli ed ai Comitati allo stesso livello territoriale o superiore;

– alle Direzioni e agli organi esecutivi nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;

c) nell'ambito sindacale con responsabilità:

– nella Segreteria federale ed in quelle delle Unioni Regionali e comprensoriali;

– nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello”

²¹ art. 66, statuto

²² (art. 67) “I Presidenti delle Strutture di base e i Coordinatori di Zona sono incompatibili:

a) nell'ambito istituzionale:

– con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia, purché diverso dal Comune del territorio di appartenenza della propria Struttura di base o della Zona;

– con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle

Segreterie, nelle Direzioni e negli organi esecutivi a tutti i livelli.”

²³ Art. 69, co. 8, statuto

²⁴ (art. 69, co.9) “I coordinatori e i direttori dei Servizi Sociali e delle Imprese a finalità sociale e di ogni altra iniziativa promossa dalle ACLI aps, non devono far parte con voto deliberativo degli organi esecutivi del Movimento al livello in cui essi esercitano tali incarichi.”

²⁵ (art. 69, co.12) “Eccezionalmente i Presidenti provinciali possono svolgere un ulteriore mandato della durata di due anni nel caso in cui si riscontri una media aritmetica del numero degli iscritti, come approvati dagli organismi competenti, risultante nei quattro anni sociali precedenti non superiore a 1500 associate persone fisiche”

- g. di non rivestire alcuna carica presso gli Organi delle strutture di base, provinciali, regionali e nazionali e non aver subito sanzioni disciplinari²⁶ (se componente del Collegio dei Proviviri o dei Garanti)

(IV) in relazione alle cause di incompatibilità interna relative a rapporti di lavoro

- a. di non trovarsi in una delle situazioni impeditive al mandato di Consiglio o Presidenza intralivello, di cui all'art. 69, commi 1, 2, 3 dello Statuto²⁷ o altra previsione più restrittiva stabilita dai regolamenti dei Consigli provinciali e regionali, in ragione del proprio livello di appartenenza²⁸
- b. di non trovarsi in una delle situazioni impeditive a mandato in Organi esecutivi o direttivi intralivello, di cui all'art. 69, commi 6 e 7, dello Statuto²⁹ o altra previsione più restrittiva stabilita dai regolamenti dei Consigli provinciali e regionali, in ragione del proprio livello di appartenenza

(V) in relazione ai requisiti di onorabilità³⁰:

- a. che non è stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, né condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- b. che nei propri confronti non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 67 commi 3, 4, 5 e 8 e all'art. 68 comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- c. che non è stato destinatario di misure interdittive, né ha subito condanne definitive per la commissione di reati contro la persona o il patrimonio.
- d. che non ha con le ACLI cause pendenti, sia civili che penali, ovvero non è indagato/a e/o imputato/a in procedimenti penali per reati nei quali le ACLI siano persona offesa e/o danneggiato dal reato, ovvero parte civile nel relativo giudizio

Si allega:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- **informativa – consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del _____.**

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a, siglata in tutte le sue pagine, e munita di dichiarazione ad hoc per l'impegno a produrre comunicazione di variazione dei dati comunicati e di consenso a produrre alle ACLI, su richiesta, la documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.

Commentato [mm2]: Da aggiornare/integrare e verificare a cura del consulente privacy

²⁶ art. 71, co. 1, lett. a), statuto

²⁷ (art.69, commi 1,2,3) "Ai vari livelli, di cui all'art.18²⁷, i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato della Struttura delle ACLI aps e dei Servizi sociali e delle Imprese a finalità sociale al medesimo livello di rappresentanza territoriale (provinciale, regionale, nazionale), nonché quelli di enti che ad essa aderiscono, non devono superare il 25% dei **Consiglieri eletti** dal proprio Congresso.

La disposizione si applica in relazione al livello di rappresentanza presso le ACLI aps corrispondente, per competenza territoriale, alla sede o livello provinciale o regionale o nazionale presso il quale i lavoratori sono impiegati.

I lavoratori con rapporto di lavoro subordinato eventualmente eletti in soprannumero devono optare, prima della convocazione del primo consiglio provinciale, regionale o nazionale, dandone comunicazione scritta alla Presidenza provinciale, regionale o nazionale"

²⁸ (art. 69, co.4) "I Consigli Regionali e Provinciali, ai propri livelli di rappresentanza, regolamentano la materia in base alle rispettive esigenze, anche diminuendo la percentuale sopraindicata, che resta comunque il limite massimo"

²⁹ (art 69, co. 6 e 7) "Ai vari livelli di rappresentanza di cui all'art.18, i lavoratori con contratto di lavoro subordinato della struttura delle ACLI aps e dei Servizi sociali e delle Imprese a finalità sociale al medesimo livello di rappresentanza (provinciale, regionale, nazionale), nonché quelli degli enti che ad essa aderiscono, non devono superare il 50% dei membri delle Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale con diritto di voto.

La disposizione si applica in relazione al livello di rappresentanza presso le ACLI aps corrispondente, per competenza territoriale, alla sede o livello provinciale o regionale o nazionale presso il quale i lavoratori sono impiegati"

³⁰ Le fattispecie elencate in sub a), b), c) configurano in ogni caso, per gli amministratori, **cause legali di inelleggibilità e decadenza** ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto artt. 26, d.lgs. n. 117/2017, e 2382 c.c.

In fede, li _____

Firma _____

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta delle ACLI, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni effettuate.
Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla Presidenza delle ACLI e all'Organismo di appartenenza il venir meno dei requisiti e/o la sopravvenienza delle situazioni impeditive sopra indicate, consapevole l'accesso a responsabilità politico-partitiche e sindacali danno luogo a decadenza immediata dall'incarico in ACLI.

Firma _____

APPENDICE 1 – Mod. C - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Organo di Controllo e Revisore legale dei Conti)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(effettuata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____ Prov. _____ il _____ e residente in _____,

Via _____ n. ____, C.F. _____

- i. consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle norme speciali in materia;
 - ii. visti gli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
 - iii. visto il Documento in materia di "Politica di verifica e gestione delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi" approvato con delibera del Consiglio nazionale del 29/04/2025.
- ✓ in relazione all'assunzione della carica di (barrare l'incarico interessato):
- Presidente dell'Organo di controllo, senza revisione legale dei conti
 - Componente effettivo organo di controllo, senza revisione legale dei conti
 - Componente effettivo organo di controllo con revisione legale dei conti
 - Revisore legale dei conti ai sensi art. 31, d.lgs. n. 117 cit.
 - Componente supplente dell'Organo di controllo con esercizio della revisione legale dei conti
 - Componente supplente dell'Organo di controllo senza esercizio della revisione legale dei conti

DICHIARA

- (I) In relazione ai requisiti professionali³¹ (barrare lo stato di interesse e integrare con i dati richiesti):
- di essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, sezione ____, n. _____
 - di essere iscritto presso il seguente albo professionale³² _____ (denominazione) _____ (estremi di iscrizione)
 - di ricoprire incarico di professore universitario di ruolo, in materie economiche o giuridiche
- (II) In relazione alle cause di ineleggibilità decadenza:
- di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito né condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2399 c.c., comma 1, lett. b) e c)³³

³¹ Nel caso di Organo di controllo collegiale il requisito professionale deve essere presente per almeno uno dei componenti, effettivi e supplenti
³² In base al Decreto Ministero di Giustizia 29/12/2004, sono abilitati a ricoprire incarico presso i Collegi sindacale (organo di controllo) gli iscritti negli Albi degli Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del Lavoro

³³ (art. 2399, co.1, lett. b) e c) "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: ... omissis... b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza"

A.C.L.I. - Documento sulla politica di verifica e gestione delle situazioni di incompatibilità

- di non aver subito provvedimento di cancellazione o di corrente sospensione dell'iscrizione dal registro dei revisori legali dei conti

(III) In relazione agli obblighi di indipendenza ed obbiettività richiesti al revisore legale dei conti:

- Di non riversare in alcuna delle situazioni ostative previste dall'art. 10, d.lgs. n. 39/2010 per l'assunzione dell'incarico e di trovarsi nelle condizioni richieste dal medesimo art. 10 al fine di assicurare lo svolgimento della revisione legale dei conti in osservanza degli obblighi di indipendenza ed obbiettività stabiliti dalla legge

Si allega:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- **informativa – consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del _____.**

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a, siglata in tutte le sue pagine, e munita di dichiarazione ad hoc per l'impegno a produrre comunicazione di variazione dei dati comunicati e di consenso a produrre alle ACLI, su richiesta, la documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.

In fede, li _____

Firma _____

Commentato [mm3]: Da aggiornare/integrare e verificare a cura del consulente privacy

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta delle ACLI, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni effettuate. Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla Presidenza delle ACLI e all'Organismo di appartenenza il venir meno dei requisiti e/o la sopravvenienza delle situazioni impeditive sopra indicate, consapevole l'accesso a responsabilità politico-partitiche e sindacali danno luogo a decadenza immediata dall'incarico in ACLI.

Firma _____